REGOLAMENTO SULLA VALUTAZIONE

Normativa di riferimento

- Dlg 16 aprile 1994 "Testo unico"
- DPR 24 Giugno 1998, "Statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria" e successive modifiche
- Normativa relativa all'obbligo scolastico: Legge 296/06, DM 139/07, CM 101/10
- Normativa relativa alla certificazione delle competenze: Legge 139/2007, DPR 122/2009, D. M. 9/ 2010
- O.M. 92/2007
- DPR 122/2009
- Legge 107/2015
- DLGS 62/2017

Principi ispiratori

La valutazione effettuata dai docenti delle prove scritte, orali e pratiche svolte dagli studenti è coerente con il Progetto Apostolico e Culturale della Congregazione, con il PTOF dell'Istituto e con le Indicazioni Nazionali per il Liceo linguistico. I docenti, nel pieno esercizio della loro autonomia professionale, si attengono ai Documenti sopra indicati dai quali discendono le griglie di valutazione delle prove e del comportamento, elaborate in sede di Dipartimento e deliberate dal Collegio dei Docenti. Il Progetto Apostolico e Culturale della Congregazione, il PTOF, tutte le griglie di valutazione sono pubblicati sul sito della scuola e, ogni anno, studenti e famiglie dichiarano di averne preso visione, in modo che studenti e genitori siano consapevoli delle modalità di valutazione da parte dei docenti. Ogni insegnante, entro il mese di ottobre, predispone la progettazione disciplinare per l'anno in corso: tale progettazione prevede che siano chiarite ed esplicitate le modalità di verifica delle conoscenze, delle abilità e delle competenze. Il numero minimo delle prove scritte, orali e pratiche è definito con apposita delibera del Collegio dei Docenti di inizio anno. Ogni eventuale deroga al numero deliberato di prove necessita di apposita delibera del Collegio dei Docenti. Sulla base, dunque, di un congruo numero di prove, ciascun docente propone al Consiglio di classe una valutazione periodica disciplinare. In caso di attività didattica svolta a distanza, il numero e la tipologia delle prove vengono definiti, sempre con delibera *ad hoc*, dal Collegio dei Docenti. In particolare, in caso di attivazione della DAD o della DDI non è prevista l'effettuazione delle prove scritte; si procede alla somministrazione di prove pratiche solo per la Conversazione all'interno dello studio delle lingue straniere.

Il Consiglio di Classe esprime la valutazione finale globale collegialmente, tenendo conto delle proposte di ciascun membro del Consiglio e valutando l'apprendimento dello studente, con riferimento al percorso individuale del singolo allievo. La valutazione espressa non è il mero risultato della media matematica dei voti ottenuti, anche se non può prescindere completamente da essa. Certamente, nella formulazione del voto disciplinare, espresso in decimi, gli elementi tenuti nella necessaria considerazione da parte dei docenti saranno:

1) Partecipazione all'attività didattica
2) Impegno nello studio domestico
3) Grado di rielaborazione critica dei contenuti studiati

Per la valutazione degli studenti con diagnosi BES o DSA i docenti faranno riferimento a quanto previsto dai singoli Piani Didattici Personalizzati.

Quanto sopra mantiene la propria validità anche in caso di attivazione della didattica digitale a distanza e/o integrata. E' chiaro che competenze quali imparare ad imparare, digitali, sociali e civiche, spirito di iniziativa saranno oggetto di una particolare attenzione da parte dei docenti.

Certificazione delle Competenze al termine del primo biennio (**termine dell'obbligo scolastico**)
Gli studenti, al termine del primo biennio, possono richiedere - e la scuola è tenuta a fornirlo - il rilascio della certificazione delle competenze maturate. La certificazione è redatta in sede di scrutinio finale e viene conservata nel fascicolo personale dello studente.

Criteri per la valutazione finale e l'ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato
Come detto in precedenza, la valutazione degli apprendimenti spetta al Consiglio di Classe con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. Prima di procedere alla valutazione finale, per ogni studente viene accertata la validità dell'anno scolastico, conformemente al combinato disposto dal DPR n.122/09 che, all'art. 14, comma 7, prevede che "*ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascuno studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le istituzioni scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite*."
Per la valutazione delle discipline i Consigli di Classe procedono in conformità alla normativa vigente, in particolare:

Art.4, comma 1 del DPR n. 122/2009 "*La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal consiglio di classe, formato ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni e presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza*".
O.M. 92/2007: "*Il docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l'ultimo trimestre o quadrimestre e sulla base di una valutazione complessiva dell'impegno, interesse e partecipazione dimostrati nell'intero percorso formativo. La proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio intermedio nonché dell'esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati*"

Laddove, in sede di scrutinio, emergano più valutazioni inferiori a 6/10, per deliberare l'ammissione o la non ammissione dell'allievo alla classe successiva o all'Esame di Stato, il Preside, o suo delegato, dopo adeguata discussione, pone a votazione l'ammissione o la non ammissione, il tutto conformemente ai criteri di promozione deliberati dal Collegio dei Docenti e inseriti nel PTOF. Tutto viene dettagliatamente verbalizzato. In caso di deliberazioni da assumere a maggioranza non è ammessa l'astensione. Tutti i docenti devono votare, compreso il presidente il cui voto prevale in caso di parità (art. 37/3 DLgs 297/94). In caso di voto di condotta inferiore a 6/10, il CdC delibera la non ammissione alla classe successiva. Si precisa che per deliberare la non promozione all'anno successivo o la non ammissione all'Esame di Stato, è sufficiente anche una valutazione gravemente insufficiente, soprattutto se all'interno delle materie di indirizzo.

Nello scrutinio finale il Consiglio di Classe può sospendere il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. Lo scrutinio è sospeso solo in caso di insufficienza non grave (voto pari a 5/10) e con lacuna sanabile con uno studio estivo. E' compito dell'Istituto organizzare modalità di recupero. I Corsi saranno organizzati dopo gli scrutini finali secondo un calendario stabilito dalla scuola. Le famiglie dovranno confermare o non confermare per iscritto alla scuola la partecipazione degli studenti.

L'esito dello scrutinio è comunicato alle famiglie tramite registro online: la pagella è visionabile dal singolo studente, il tabellone è pubblicato nell'area documentale relativa alla classe. In caso di Debito Formativo lo scrutinio avviene a settembre, prima dell'inizio del nuovo anno.

Attribuzione del Credito scolastico (**si rimanda alla TABELLA A contenuta nel Dlgs 62/17**):

- Il credito scolastico (CS) viene determinato nello scrutinio finale di 3°, 4° e 5° in base alla media matematica di tutti i voti assegnati, secondo la tabella allegata
- La media dei voti determina la base del CS
- Il punto in più può essere assegnato in base a:
  1) Partecipazione al dialogo educativo (valutata dal CdC)
  2) Partecipazione ad attività integrative facoltative della scuola
  3) Attività extrascolastiche certificate (culturali, sociali, lavorative) che costituiscono il credito formativo
  4) Valutazione dell'attività legata ai PCTO
- Il punto in più non può essere dato in presenza di provvedimenti disciplinari, ripetute assenze o ritardi senza validi motivi
- La somma dei crediti scolastici del triennio costituisce la base del voto finale dell'ESC (Esame di Stato Conclusivo)

Ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'ESC, nessun voto può essere inferiore a 6/10 in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. Nel caso di votazione inferiore a sei decimi in una disciplina o in un gruppo di discipline valutate con un unico voto, il CdC può deliberare, con adeguata motivazione, l'ammissione all'esame conclusivo. Sempre ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'ESC il voto di comportamento non può essere inferiore a 6/10 e concorre a pieno titolo, come le altre discipline, alla determinazione della media dei voti conseguiti in scrutinio finale di ciascun anno scolastico. Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione indicate in tabella, va espresso in numero intero e deve tenere in considerazione, oltre alla media dei voti, anche l'assiduità della frequenza scolastica, l'interesse e l'impegno nella partecipazione al dialogo educativo e alle attività complementari ed integrative ed eventuali crediti formativi. Il riconoscimento di eventuali crediti formativi non può in alcun modo comportare il cambiamento della banda di oscillazione corrispondente alla media dei voti.
Il Collegio dei Docenti ha deliberato appositi criteri per l'attribuzione del credito scolastico: si rimanda all'apposita griglia pubblicata sul sito.

<u>Valutazione del comportamento</u>: (**si rimanda alla griglia apposita pubblicata sul sito**)
La valutazione del comportamento viene effettuata dall'intero Consiglio di Classe per le operazioni di scrutinio con riferimento ad ogni momento della vita scolastica, sia all'interno che all'esterno della scuola, in conformità al DM 5/2009: "*La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale dello studente in ordine all' intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l'attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso dell'anno, in relazione alle finalità di cui all'articolo 1 del presente decreto*" .